

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDAZIONE] s.r.l., premesso di avere intrattenuto con Banca [REDAZIONE] il conto corrente nr. [REDAZIONE] estinto in data 22.7.2010 e il conto anticipo fatture nr. [REDAZIONE] estinto in data 31.1.2007, di non avere sottoscritto alcun contratto motivo per cui non avrebbe pattuito alcuna condizione, che la banca avrebbe illegittimamente applicato in conseguenza al massimo scoperto, l'antocessivo, le valute e gli interessi comunque usurari, ha convocato in giudizio BANCA [REDAZIONE] s.p.a., rassegnando la domanda trascritta in volgare.

Allega di non essere in possesso degli estratti-conto dall'accensione del rapporto sino al V trimestre 1999, di averli richiesti alla banca che ha omesso la consegna altro a non essere la solita prova di averli inviati e ha chiesto ordinarsi alla banca l'esibizione degli stessi.

BANCA [REDAZIONE] s.p.a. si è costituita in giudizio, producendo i contratti sottoscritti da [REDAZIONE] s.r.l. e chiarendo l'oggetto delle diverse domande, allegando di non essere in possesso della documentazione a tale riguardo il decennio, che non ha l'obbligo di conservare ed eccependo la prescrizione.

La domanda non è fondata e deve essere respinta.

Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 69/2000, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragione di fatto e di diritto della decisione, lasciando quest'ultima interpretata come esemplificazione dell'iter logico giuridico seguito pur addossando alla decisione che può risultare dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logiche o giuridicamente necessarie.

Porte allora, muovendo da l'assunto della nullità dei contratti stipulati con la banca convenuta per mancanza della forma scritta richiesta in *substantia* e delle c.d. clausole di capitalizzazione trimestrale, delle clausole che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e dell'applicazione di valute fittizie sostiene di aver corrisposto in Banca convenuta somme non dovute -la cui entità non è neppure indicativamente quantificata- ed introduce inoltre di ripetizioni di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di "conditio indebiti" e "conditio ab causam finitiu" (cfr. Cass. 17.3.2006 n. 5896).

Tuttavia parte altrice, così come un suo onore, non ha fornito sufficiente allegazione dei fatti costitutivi della domanda. (cfr. Cass. 17.3.2006 n. 5896).

Insomma è principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assumo indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovere, essendo tala inesistenza un elemento costitutivo coniunito all'avvenuto pagamento e al collegamento

causale) della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III 14.05.2012, n. 7501; Cassazione civile sez. lav., 9.6.2008, n. 15162; Cassazione civile sez. III, 17.03.2006, n. 5896; Cassazione civile sez. III, 13/02/1998 n. 1557).

Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità trova applicazione anche in tempi di azione di riparazione somma indebitamente corrisposta in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari nulli (cfr. Corte D'appello Milano 6.12.2012; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Nocera Inferiore 29.1.2013, Trib. Monza, sez. dist. Di Desio 2.1.2007).

L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presupposto, prima unicamente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è tenuta di provare (cfr. Iu le tanto ed a mero titolo esemplificativo Cass. civile sezione I 22.3.2013 n. 1900; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 16182; Cass. 6.4.2011 n. 7844).

L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide regole sui assertive o probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato da art. 45 L. 69/2009.

In proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: "In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente è di avvertimento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio della parte, se composta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, supponendo che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed esauriente, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di comunque arrivare a connoterle, in mancanza di una risposta in ordine a obiettiva di esse." (cfr. Cassazione civile sez. I, 15.10.2014, n. 21847).

Applicando i principi esposti nella suddetta *sub indebet*, caratterizzata da un rapporto di conto corrente risalente al 1993, dove ritenere che un onere assicurivo gravante sull'attore imponeva l'allegazione di ulteriori elementi dai quali desumersi una applicazione delle clausole ritenute nulle e/o illegittima, mediante l'indicazione, anche solo a campione, delle specifiche operazioni annotate negli estratti conto, pur prodotti, e della loro entità (cfr. oltre a Trib. Monza 24.11.2012 citata da parte convenuta; Trib. Chieri 15.12.2005¹⁾).

¹⁾ Quando il contraentro accapplaza la nullità delle clausole inserite il compito degli interessati (per il divieto di omertosso o per difetto di forma scritta della pattuglione degli interessi intercalati) resiste l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati compiuti. Ma l'onere probatorio può ricondursi assoluto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuglione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restituitoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di inserirsi non invocata e previa dimostrazione del loro avvenimento."

Il rilievo diviene pregnante nel caso di azione di indebito connessa a rapporti bancari ove assume rilevanza anche l'adozione di differenti criteri di calcolo.

Le facce della difesa utente non sono state colmate, nonostante la tempestiva contestazione da parte della convenuta e la produzione dei contratti di apertura di credito in conto corrente contenente la pallinazione delle condizioni economiche.

O difetto di allegazione ha impedito al Giudicante di dare ingresso alla consulenza tecnica sufficie, in applicazione dei principi espressi sul punto dalla Corte di Cassazione: "La consulenza tecnica, nel suo genere, è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di evadivare il giudice nella sua qualifica di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Il suo uso quale di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esuntrare la parte dal far fronte la prova in quanto questo non può essere quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (cfr. Cassazione civile sez. III, 24.05.2013, n. 12990; Cassazione civile sez. III, 12.02.2008, n. 3374).

L'attrice ha prodotto una perizia di parte del tutto sommario, essa è stata redatta muovendo da un saldo pari a zero, in mancanza degli estratti-conto dall'apertura del rapporto sino al IV trimestre 1999.

La relazione di parte è, essenzialmente, un elenco di sentenze seguito da una serie di numeri senza che sia indicato il criterio di calcolo.

La convenuta ha prodotto nr. 5 contratti di apertura di credito in conto corrente, sottoscritti da [REDACTED] s.r.l. e stipulati [REDACTED] a far tempo dal 1994, recanti le condizioni applicate, a cominciare dal tasso di interesse pattuito.

L'attrice non ha prodotto gli stralci-banca a far tempo dall'apertura del rapporto sino al IV trimestre 1999, assumendo di non esserne a conoscenza e ha chiesto ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla convenuta la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa, oltre che disporsi una c.t.u.

Ora, come è più chiavi consolidato nella giurisprudenza della S.C., pienamente condivisibile, che la parte non può chiedere ordinarsi l'esibizione di documenti che sono già in suo possesso o dovrebbero esserlo, come nel caso in esame deve presumersi relativamente al contratto di conto corrente, agli estratti-conto e alle comunicazioni periodiche.

È vero che l'attrice li ha richiesti alla banca prima del presente giudizio, ma ciò è avvenuto solo con racc. in data 8.2.2013, dopo la chiusura dei rapporti inter partes.

La banca non li ha trasmessi, né prodotti nel presente giudizio, assumendo di non esserne più in possesso, trattandosi di documentazione anteriore al decennio, che non ha l'obbligo di conservare.

Ovvia evidenziere che, avendo l'attice proposto azione di ripetizione di indebito, grava su di lei l'onere di provare che la banca ha percepito somme non dovute, producendo la relativa documentazione, onero non assolto nel caso in esame. Diversamente opinando, il correntista che agisce in giudizio per ottenere la ripetizione di somme che assume indebitamente percepite dalla banca, si limiterebbe ad afferzioni del tutto sfornite di qualsiasi riscontro documentale e si verrebbe ad onerare la banca della produzione di documenti che non ha conservato, non essendo tenuta ex lege e non che sono mai stati contestati.

Per le considerazioni svolte la domanda va rifiutata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex art. 91 c.p.c. In dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 in quanto l'attività difensiva è terminata dopo l'entità in vigore delle disposizioni elitate (Cass. s.u. 12.10.2012 n. 17406).

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] s.r.l., nei confronti di BANCA [REDACTED] s.p.a., così provvede:

- 1) Rifiuta le domande attive;
- 2) condanna [REDACTED] s.r.l. a rimborsare a BANCA [REDACTED] s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e tpa.

Monza, 14 aprile 2015

Il Giudice
dott. Camillo Arcella Solini
[Signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Gazzetta
[Signature]

